Presidenza del Consiglio dei Ministri
SM_INFRAZIONI 0001931 P-
del 20/11/2019
25709567

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it

Ufficio coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
C.a. Dott. Mangogna Stefano
stefano.mangogna@mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
nucleoue@minambiente.it
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it
Ex Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
RIN-UDG@minambiente.it

Commissario straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive
C.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà
segreteria.bonifiche@governo.it
g.vadala@forestale.carabinieri.it

e, p.c. ***Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale***
D.G.U.E. – Ufficio IV
dgue4@esteri.it

Oggetto: **Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 relativa alle "discariche illegali" (causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della nona penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea SG-Greffe (2018) D/1679 del 19/11/2019 e la relativa lettera ARES(2019)7104337 del 18/11/2019, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il nono semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (relativo al periodo 3 dicembre 2018 – 2 giugno 2019).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che **3 discariche sono state messe in regola** e, di conseguenza, la **nona penalità semestrale** è stata quantificata in **9.600.000 Euro.**

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a decorrere dal 19 novembre 2019 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto dai servizi della Commissione europea alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopracitata lettera. Altresì, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i predetti servizi chiedono di ricevere informazioni chiare in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito e, in quest'ultimo caso, riguardo alle scelte adottate per evitare il degrado del sito.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore della Struttura
Prof. Massimo Condinanzi

L.M.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per gli Affari Europei
Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione
Telefono 06.6779.5208 – E-mail: struttura@politicheeuropee.it – Roma, Largo Chigi, n. 19, CAP 00187

Rappresentanza Permanente d'Italia presso

l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 20/11/2019
PROT. 9204
(data e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – **Nono semestre successivo alla sentenza**

Riferimenti:

SM_INFRAZIONI-0001924-A-20/11/201

TELESPRESSO indirizzato a:
(inviato esclusivamente via e-mail)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Capo dipartimento (d.agosti@governo.it)
Coordinatore Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione (m.condinanzi@governo.it))
Struttura di missione per le Procedure di infrazione – (struttura@politicheeuropee.it)

e, p.c.:

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro (gabinetto@esteri.it)
DGUE Ufficio IV (dgue4@esteri.it)
Servizio per gli Affari Giuridici (agente.cgue@cert.esteri.it)

Roma

Con riferimento al caso citato in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il **nono semestre successivo alla sentenza** (doc. SG-Greffe(2018) D/16790 del 19.11.2019).

L'allegata lettera ARES(2019)7104337, del 18.11.2019, a firma del Direttore Generale ambiente della Commissione europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 30 maggio 2019 e il 1 ottobre 2019, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, nel riconoscere che **3 delle discariche** per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio **sono state effettivamente messe in regola**, come illustrato nell'allegato 1 della lettera, chiede al Governo italiano di versare la somma totale di **EUR 9 600 000** a titolo di penalità corrispondente al nono semestre successivo alla

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019).

Tale penalità dovrà essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera. Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, **le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.**

Dott. Enzo Marongiu
Coordinatore Procedure di Infrazione,
Concorrenza e Aiuti di Stato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento - SG-Greffe(2018)D/16790 del 19.11.2019
2) Lettera ARES(2019)7104337 del 18.11.2019

Red.: Tavernari

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

19 -11- 2019

1831

Bruxelles, 19.11.2019
SG-Greffe(2018) D/ 16790

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-l 96/13 – Nono semestre successivo alla sentenza**

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : **Ares(2019)7104337 – 18.11.2019**

IT

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

Direttore Generale

Bruxelles, 18 NOV. 2019
ENV.E2/CA/am/Ares(2019)7104337

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Nono semestre successivo alla sentenza**

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari
Il Rappresentante Permanente
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9
B - 1040 Bruxelles

CONSIGLIO DEI MINISTRI * PRESIDENZA DEL

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera dell'11 aprile 2019[1] la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2018 al 2/12/2018) era pari a EUR 10 200 000, dovuti per le 48 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 9 delle suddette 48 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 3 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019) ammonta a EUR 9 600 000.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di nove milioni seicentomila euro (**EUR 9 600 000**) a titolo di penalità corrispondente al nono semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

[1] SG-Greffe (2019) D/5909

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero *ricevere informazioni chiare in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.* Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Allegati:

1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il nono semestre (3/12/2018-2/6/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del nono semestre successivo alla sentenza (3/12/2018-2/6/2019).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre (3/12/2018-2/6/2019) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[1]) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[2]) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[3]) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

---

[1] Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

[2] Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

[3] Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre (dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza Permanente n. 0000968 P del 30/5/2019;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001701, pervenuta a questi servizi il 1/10/2019, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alle discariche di Aria Sella (Calabria) e di Aurora-Cepagatti (Abruzzo), inviata da questi servizi tramite email in data 13/9/2019.

La suddetta comunicazione delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 9 discariche, sulle 48 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate;

- informazioni complementari sulle discariche di Aria-Sellia (Calabria) e di Aurora-Cepagatti (Abruzzo).

2. <u>Le 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate</u>

In merito alle 9 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **<u>discarica di Malderiti-Reggio Calabria (Calabria)</u>**, le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale relativa al secondo semestre del 2016 - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi in merito ai rifiuti presenti nel sito, le Autorità italiane dichiaravano che in tale sito non erano mai stati depositati

CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENZA DEL

rifiuti, ma solo terre da scavo e laterizi (plastiche, legno e residui di costruzioni). Tuttavia, poiché tale materiale costituisce un rifiuto, le Autorità italiane ammettevano la necessità di trattarlo come tale. Di conseguenza, questi servizi con nota SG-Greffe (2017) D/6030 avevano concluso che la penalità era dovuta per la discarica in questione, in quanto non venivano specificate le misure attuate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non determinassero un degrado dell'area.

La documentazione presentata ai fini della presente nota (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 112 del 28/5/2019 e i relativi allegati) attesta che i rifiuti presenti nel sito sono stati rimossi e avviati a recupero/smaltimento in uno o più impianti autorizzati. Tale affermazione è comprovata dai formulari di trasporto dei rifiuti. I successivi approfondimenti, consistenti nell'analisi di campioni di terreno prelevati nel sito e in una relazione idrogeologica volta a determinare la struttura della falda acquifera, hanno confermato l'assenza di contaminazione nel terreno superficiale e profondo e nelle acque di falda.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Aria–Sellia (Calabria),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 116 del 28/5/2019 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari ambientali disposte sul terreno non hanno indicato alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Tali indagini sono propedeutiche alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel sito nel corso del tempo.

Rispetto a questa discarica si segnalano due ordini di problemi. In primo luogo la presenza di arsenico in quantità superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e il fatto che il progetto di rimozione dei rifiuti risultava essere ancora in corso di esecuzione alla data del 28 maggio 2019. Quanto al primo problema, le Autorità italiane hanno inviato uno stralcio della cartografia geochimica della Calabria, con l'intento di provare che l'area su cui si trova il sito contiene rocce che rilasciano elevate percentuali di arsenico nella fase di analisi di laboratorio. Di conseguenza, la presenza di arsenico nella matrice suolo e sottosuolo potrebbe essere di natura endogena.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi concernente la conclusione dei lavori di rimozione dei rifiuti, le Autorità italiane hanno comunicato che tali lavori erano stati aggiudicati e che sarebbero stati effettuati nei venti giorni lavorativi successivi. Tuttavia, al momento in cui hanno effettuato la valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento entro il periodo di sei mesi scaduto il 2 giugno 2019, termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della presente nota di pagamento. E' opportuno ribadire che questo è

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

uno dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché una discarica possa essere considerata conforme nel periodo a cui la valutazione si riferisce.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Pantano Grande-Petronà (Calabria),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 118 del 28/05/2019 e i relativi allegati) attesta che sebbene la caratterizzazione ambientale avesse rilevato la mancanza di contaminazione, in quanto tutti gli analiti ricercati erano inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione, sulla copertura della discarica erano stati individuati alcuni rifiuti contenenti amianto che l'Arpa Calabria nel corso di un sopralluogo preliminare aveva consigliato di rimuovere, insieme agli altri rifiuti ancora presenti nel sito. Orbene, dalla documentazione presentata risulta che le lastre di amianto presenti sulla copertura della discarica sono state effettivamente rimosse, mentre gli altri rifiuti sono stati lasciati sul posto. Uno studio della struttura idrogeologica del sito ha escluso la presenza di una falda acquifera continua in corrispondenza del sito, individuando solo frammenti di essa. Pertanto, è escluso il rischio di contaminazione della falda acquifera che rappresenta il rischio più grave che a lungo termine una discarica può costituire per l'ambiente.

Cionondimeno, se, da un lato, non c'è rischio di contaminazione delle acque sotterranee perché non c'è falda sotterranea in corrispondenza del sito, dall'altro lato, i rifiuti sono stati lasciati in loco, senza essere completamente isolati. Ciò implica che in presenza di condizioni metereologiche estreme o di altre circostanze imprevedibili non sia possibile escludere il rischio di altre forme di contaminazione, magari più superficiali, ma potenzialmente lesive delle matrici ambientali e del decoro del sito. Infatti, nel verificare l'integrità della copertura della discarica, l'Arpa Calabria ha raccomandato un ripristino del capping, pronunciandosi in favore di un fito-capping, che rappresenterebbe un miglioramento della copertura con terreno che attualmente dovrebbe isolare i rifiuti dagli agenti metereologici. I termini ripristino e miglioramento lasciano ipotizzare una situazione non del tutto soddisfacente per quanto riguarda l'isolamento dei rifiuti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, entro il periodo di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sei mesi, scaduto il 2 giugno 2019, che costituisce il termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della presente nota di pagamento.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Aurora-Cepagatti (Abruzzo)**, le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quinta penalità semestrale (3 dicembre 2016-2 giugno 2017) - una documentazione volta a attestare che i risultati delle analisi ambientali svolte dimostravano che tale sito non era contaminato e che quindi non erano necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, l'ARTA Abruzzo aveva rilevato la presenza di rifiuti sulla superficie della discarica, unitamente a residui di metallo e buste di plastica, probabilmente bruciate, con tracce di percolato, e aveva concluso che fosse necessario mettere in sicurezza l'area. Inoltre, a parte la presenza di rifiuti sulla superficie e interrati, l'ARTA rilevava nel suo rapporto valori di manganese e di nitrati superiori alle soglie fissate dalla legislazione italiana, che facevano sospettare una situazione di potenziale contaminazione e confermavano la necessità di mettere in sicurezza l'area. Ciò appariva in contrasto con la conclusione che il sito non era contaminato e, di conseguenza, i servizi della Commissione avevano respinto la richiesta di stralcio di questa discarica [4].

   La documentazione d'appoggio (determina del Servizio 8-Lavori pubblici del Comune di Cepagatti n. 129 del 28/5/2019), inviata dalle Autorità italiane ai fini del calcolo della nona penalità semestrale, attesta che l'analisi di rischio ha nuovamente escluso la necessità di interventi di bonifica. Per il resto, sul sito sono stati eseguiti lavori per realizzare il fito-capping della discarica, con piantumazione di giovani piante a copertura della discarica. Gli interventi di riqualificazione ambientale con tecnologie di fito-rimedio dovrebbero garantire l'isolamento dei rifiuti sottostanti. Tuttavia, nella documentazione inviata dalle Autorità italiane si fa menzione del fatto che tale isolamento sarà oggetto di specifico accertamento da parte degli organi di controllo. A tale proposito, viene spontaneo chiedersi come mai a oltre due anni dalla precedente presentazione di tale discarica ai fini dello stralcio dal calcolo della penalità semestrale non sia stato ancora verificato l'isolamento dei rifiuti che rappresenta uno di requisiti richiesti per dichiarare l'avvenuta messa a norma della discarica. In risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi, concernente il controllo sull'effettivo isolamento dei rifiuti attraverso il fito-capping, le Autorità italiane comunicavano di aver eseguito analisi i cui risultati non erano ancora disponibili. Di conseguenza, al momento in cui hanno effettuato la valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti fossero stati rimossi o che fossero state adottate misure di contenimento e di isolamento. Di conseguenza, non risulta

[4] SG-Greffe (2017)D/13722 del 4/9/2017.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

soddisfatto uno dei requisiti necessari affinché una discarica sia considerata conforme nel periodo a cui la valutazione si riferisce.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, entro il periodo di sei mesi, scaduto il 2 giugno 2019, che costituisce il termine utile per inviare i documenti rilevanti ai fini della presente nota di pagamento.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Castel di Sangro-Pera Papera (Abbruzzo),** le Autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo della quarta penalità semestrale successivamente alla sentenza (3 giugno 2016-2 dicembre 2016) una documentazione volta a attestare che la contaminazione rilevata nel sito non superava i limiti consentiti dalla legislazione italiana. Tuttavia, dalla stessa documentazione risultava che era stata formulata la raccomandazione di eseguire una messa in sicurezza, con capping e sistema di raccolta dell'acqua piovana. Di conseguenza, la Commissione aveva concluso che il rischio di contaminazione dovuto alla presenza dei rifiuti non potesse essere escluso e che pertanto il requisito sub iii) non fosse soddisfatto.

La documentazione d'appoggio inviata il 30 maggio 2019 (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 114 del 28/05/2019 e i relativi allegati) descrive la contaminazione più dettagliatamente, fornendo un quadro della sua estensione. Infatti, indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese. Inoltre, sono risultate in eccesso anche talune sostanze inorganiche quali solfati, nitriti e cloruri, sicuramente associati alla dispersione di percolato. Nel sottosuolo è stata rilevata una contaminazione da idrocarburi pesanti, mentre nel suolo superficiale è stata rilevata la presenza di diossine e furani, probabilmente dovuta a frequenti incendi avvenuti nel sito. In considerazione della possibile origine naturale, cioè dovuta alla presenza di manganese nelle rocce e nei suoli, dei valori di manganese eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione, e dato l'andamento altalenante e la tossicità pressoché nulla di tale metallo, il sito è stato considerato non contaminato dalle Autorità italiane.

Peraltro, i lavori di messa in sicurezza già menzionati nella comunicazione relativa al quarto semestre risultano essere ancora in corso di realizzazione. Quindi, la situazione è rimasta pressoché immutata rispetto a quella del 2016. A fronte di tale situazione, questi servizi vorrebbero ricordare ancora una volta alle Autorità italiane il requisito menzionato nella lettera di notifica della nota di pagamento, di informare la

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti o di lasciarli in loco e, in quest'ultimo caso, di comunicare alla Commissione le misure di isolamento e di impermeabilizzazione adottate. In particolare, le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che i lavori sono stati eseguiti e collaudati, come è stato fatto in altri casi (ad esempio per le discariche sub 7) e 8) e i risultati di un monitoraggio recente, data l'estensione della contaminazione inizialmente rilevata nel sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Camponi-Villa Latina (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 117 del 28/05/2019 e i relativi allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel 2016, che hanno documentato nella matrice suolo superficiale concentrazioni di idrocarburi pesanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Tale valore risultava incompatibile con la tipologia di rifiuti presenti in sito, cioè con rifiuti solidi urbani, ed è stato attribuito ad una sorgente puntuale di contaminazione, probabilmente catrame usato a fini di riempimento. D'altra parte, nel sito non è stata individuata una falda sotterranea.

I nuovi campionamenti effettuati sul sito nel 2018 hanno confermato valori di idrocarburi pesanti superiori alla soglia di contaminazione. L'analisi di rischio successiva ha calcolato le concentrazioni soglia di rischio in relazione alla specificità del sito, dimostrando che i superamenti precedentemente registrati delle concentrazioni soglia di contaminazione erano tutti inferiori alle concentrazioni soglia di rischio così determinate. Pertanto, il sito non risultava contaminato secondo la legislazione italiana. La messa in sicurezza del sito è consistita principalmente nel ricoprimento dell'area con terreno vegetale di cui è previsto un perfezionamento con un fito-capping più consono all'ambiente circostante e ad un progetto di apicultura in corso di elaborazione.

La circostanza che i rifiuti siano stati lasciati nel sito, i valori di idrocarburi presenti la cui provenienza non è stata completamente elucidata e la necessità di migliorare e completare il capping, sono altrettanti elementi che inducono a ritenere che il sito non sia stato completamente isolato. Infatti, se non sussiste una contaminazione attuale, contaminazione, nulla esclude che un rischio di contaminazione futura in presenza di condizioni metereologiche estreme o di altre circostanze imprevedibili.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In analogia con le conclusioni raggiunte nel caso descritto supra sub 3), questi servizi considerano che in presenza di un capping non definitivo e che necessita di completamento, non vi sia la garanzia che i rifiuti sono adeguatamente isolati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Difesa-S.Arsenio (Campania),** la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 115 del 28/05/2019 e i relativi allegati) attesta che le indagini ambientali preliminari svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione della matrice suolo da arsenico, berillio, cadmio, cobalto, selenio e vanadio e della matrice acque sotterranee, dovuta alla presenza di manganese e ferro in concentrazioni superiori a quelle consentite. Di conseguenza, è stata disposta la bonifica e messa in sicurezza permanente di tale discarica. La documentazione presentata certifica che sono state realizzate le opere necessarie per il conseguimento degli obiettivi di bonifica. Si è trattato, in particolare, di una serie di interventi volti a rimuovere la contaminazione da ferro e manganese attraverso la realizzazione di una barriera impermeabile e completando l'intervento con la copertura della discarica al fine di mettere definitivamente in sicurezza il sito. Inoltre, nel contesto del piano di monitoraggio ambientale preventivamente definito, sono stati effettuati monitoraggi, le cui risultanze hanno escluso la presenza di contaminanti.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Mezzana Laterra–Ascoli Satriano (Puglia),** dalla documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 119 del 28/05/2019 e i relativi allegati) risulta che la caratterizzazione del sito, effettuata una prima volta nel 2009, ha mostrato l'esistenza di un rischio di contaminazione. L'analisi di rischio ha confermato la contaminazione da selenio nel suolo profondo e da manganese in falda. Poiché dalle analisi effettuate i rifiuti risultavano essere ormai mineralizzati e non era stata riscontrata presenza di sacche di percolato o biogas, l'intervento di messa in sicurezza permanente del sito più idoneo è apparso la realizzazione di un capping per isolare il corpo dei rifiuti e escludere l'infiltrazione da parte di acque meteoriche. Questo tipo di copertura esclude il rischio di lisciviazione dal suolo alla falda con conseguente

CONSIGLIO DEI MINISTRI * PRESIDENZA DEL

contaminazione di quest'ultima derivante dal transito del selenio, mentre per contenere il rischio di contaminazione della falda da manganese è stato utilizzato un sistema di controllo dei pozzi utilizzati nella zona e di monitoraggio dell'uso irriguo. Pertanto, i lavori realizzati consistono in una copertura della discarica, nella regimazione delle acque meteoriche e nella realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda. Non esiste una sorgente primaria attiva, dal momento che i rifiuti sono ormai inerti e in assenza di fenomeni di dispersione neppure sorgenti secondarie attive. Secondo le Autorità italiane, l'intervento è mirato a garantire la compattezza strutturale del corpo rifiuti evitando dispersioni nell'ambiente e ad attuare il risanamento ambientale. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, alla luce delle analisi effettuate dall'organo responsabile per la protezione ambientale (ARPA), i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Tumminella–Leofonte (Sicilia),** dalla documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 113 del 28/05/2019 e i relativi allegati) risulta che dalle indagini ambientali preliminari svolte sul sito sono emersi superamenti nei valori di cadmio, cobalto, cromo totale e nichel. Inoltre, nelle acque è stato registrato un valore di manganese superiore ai limiti di legge. L'analisi di rischio sito specifica ha indicato la conformità delle matrici ambientali, escludendo la necessità di una bonifica/ messa in sicurezza permanente. Poiché sono stati registrati fenomeni di smottamento della massa dei rifiuti, le Autorità italiane hanno riconosciuto la necessità di un intervento di regolarizzazione del profilo della discarica, di allontamento delle acque meteoriche e di copertura della discarica con uno strato di argille opportunamente compattate. Tale intervento risulta essere in corso di esecuzione. Tuttavia, al momento in cui hanno effettuato la presente valutazione, i servizi della Commissione non avevano ricevuto alcuna prova che i rifiuti presenti nel sito siano stati adeguatamente isolati. E' opportuno ribadire che questo è uno dei requisiti che devono essere soddisfatti affinché una discarica possa essere considerata conforme nel periodo a cui la valutazione si riferisce.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione non hanno acquisito la prova che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi[5]) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla

[5] Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000)=21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19/10/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 –EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Da ultimo, nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11/4/2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7

discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 11 600 000 – EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (48–9) = 39 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 39 discariche.

Per quanto riguarda le 9 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 3 discariche:

1) Malderiti-Reggio Calabria (Calabria); 2) Difesa-Sant'Arsenio (Campania); 3) Mezzana Laterra-Ascoli Satriano (Puglia)

Pertanto, **dall'importo di EUR 10 200 000** (la penalità pagata per l'ottavo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il nono semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x le 3 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 600 000**.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla pronuncia della sentenza** del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2018 al 2 giugno 2019) **ammonta a (EUR 10 200 000–EUR 600 000) = EUR 9 600 000**.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del nono semestre successivo alla sentenza (3/12/2018-2/6/2019)

Abruzzo	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	**Tipologia**
1.	Castel di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Cepagatti	Contrada Aurora	
3.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Amantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	Manche	
4.	Colosimi	Colle Fratantonio	
5.	Longobardi	Tremoli Tosto	
6.	Mormanno	Ombrele	
7.	Sangineto	Timpa di Civita	
8.	Verbicaro	Acqua dei Bagni	
9.	Badolato	S. Marini	
10.	Magisano	Finoieri	
11.	Martirano	Ponte del Soldato	
12.	Petronà	Pantano Grande	
13.	Sellia	Aria	
14.	Taverna	Terrazzo	
15.	Joppolo	Colantoni	
16.	Pizzo	Marinella	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17.	Sana Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Pagani	Torretta	
2.	S. Lupo	Defenzola	
3.	Puglianello	Marrucano	
4.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
5.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
2.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
3.	Trevi nel Lazio	Carpineto	
4.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
2.	Binetto	Pezze di Campo	
3.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	

CONSIGLIO DEI MINISTRI

4.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
5.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Leonforte	Contrada Tumminella	
3.	Augusta	Campo sportivo	
4.	Paternò	Contrada Petulenti	
5.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Miatello	
5.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 45 discariche ancora non conformi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
LA PRESENTE COPIA SI COMPONE DI
N° 21 PAGINE PER COPIA CONFORME
ROMA 20 NOV. 2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO